

L'IDONEITÀ

Oltre al possesso di un titolo di studio adeguato, per insegnare Religione Cattolica serve il riconoscimento dell'Idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano della Diocesi locale in cui si intende insegnare-

SIGNIFICATO

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 § 2 e 805 del *CDC*, attesta che il docente di Religione è in possesso di:

- ✓ *una documentata conoscenza dei contenuti* della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- ✓ *una competenza pedagogico-didattica e metodologica* adeguata al grado di scuola per il quale si emana il decreto;
- ✓ *una testimonianza di vita cristiana* coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.

COME SONO ATTESTABILI I TRE REQUISITI

L'Ordinario Diocesano di Pistoia, attraverso l'Ufficio Scuola-Servizio per l'IRC, attesta il possesso di requisiti canonici dell'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica secondo le seguenti modalità:

a) la *retta dottrina* è attestata attraverso l'analisi del percorso di studi seguito. Concretamente, la si verifica in due modi:

- attraverso la lettura del *Curriculum vitae et studiorum* personale durante il **Colloquio motivazionale-orientativo** con l'Ordinario Diocesano e/o il Direttore dell'Ufficio, durante il quale viene valutato il possesso del titolo di qualificazione professionale adeguato;
- attraverso un test di accertamento delle conoscenze di base biblico-teologico-normative contenuto nella **Prova di accertamento delle competenze (P.A.C.)**.

b) l'*abilità pedagogica* è attestata attraverso l'analisi delle eventuali esperienze positive compiute in ambito educativo e formativo con bambini, ragazzi e adolescenti. Concretamente, lo si verifica in due modi:

- attraverso la lettura del *Curriculum vitae et studiorum* durante il **Colloquio motivazionale-orientativo** con l'Ordinario Diocesano e/o il Direttore dell'Ufficio, in cui vengono valutate eventuali esperienze in ambito educativo e formativo;
- attraverso una prova di soluzione di un Compito in situazione didattica contenuto nella **Prova di accertamento delle competenze (P.A.C.)**.

c) La *testimonianza di vita cristiana* concretamente la si verifica:

- attraverso quanto la persona stessa attesta con la compilazione della
- **Autodichiarazione sulla propria testimonianza cristiana**;
- attraverso la **Presentazione da parte del proprio Parroco** (e, nell'eventualità la persona sia meglio conosciuta da altri presbiteri, accompagnata anche da una loro lettera).

Per approfondire, puoi leggere:

- ✓ La Nota Pastorale della CEI del 1991 dal titolo **Insegnare Religione Cattolica oggi.**

CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle *Intese*, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

- ✓ adempiano ai requisiti stabiliti dal *CDC (Canonici 804-805)*, dalle *Deliberazioni* della CEI e dalla *Normativa diocesana*;
- ✓ Siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- ✓ Partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio Scuola Diocesano-Servizio per l'IRC.

MODALITÀ

- Per accedere all'IRC è necessario il possesso dell'idoneità: sia per gli specialisti, in ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di sezione o di classe nella scuola dell'Infanzia e Primaria, che hanno dato disponibilità ad insegnare Religione Cattolica nella propria sezione e classe.
- Il Decreto di idoneità viene rilasciato *su specifica domanda da presentare all'Ordinario Diocesano di Pistoia.*
- Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente Decreto.
- In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.
- Dalla notifica del riconoscimento dell'idoneità, gli Insegnanti di sezione e di classe sono tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla Diocesi nel corso degli anni.

E, dato che l'Insegnante in servizio è tenuto al costante aggiornamento, l'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare l'avvio della procedura di revoca dell'idoneità.